

REGOLAMENTO ORGANICO

della

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

DELIBERATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 5 NOVEMBRE 2005

REGOLAMENTO ORGANICO

PREMESSA

Il Regolamento Organico (RO) detta le norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), orientate a disciplinare l'organizzazione della Federazione, delle società affiliate, dei tesserati e di chiunque altro sia chiamato a svolgere funzioni nell'ambito federale, non hanno la potestà alcuna di sostituirsi allo Statuto o di derogare da esso, cui sono sott'ordinate.

In caso di contrasto con norme annualmente dettate nella Circolare Attività Agonistica, per la gestione dei Campionati, prevalgono queste ultime.

TITOLO I – L'ASSEMBLEA NAZIONALE E GLI ORGANI FEDERALI CENTRALI

- Art. 1.00 - L'Assemblea Nazionale**
(Statuto Art. 20)
- Art. 2.00 - Il Presidente della Federazione (PF)**
(Statuto Art. 25)
- Art. 3.00 - Il Consiglio Federale (CF)**
(Statuto Art. 26, 27, 28, 29, 30)
- Art. 4.00 - Il Consiglio di Presidenza (CdP)**
(Statuto Art. 31)
- Art. 5.00 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)**
(Statuto Art. 32, 33, 34)
- Art. 6.00 - Il Segretario Federale**
(Statuto Art. 35)

TITOLO II – GLI ORGANI FEDERALI PERIFERICI

- Art. 7.00 – Assemblea Regionale (AR)**
(Statuto Art. 37, 38)
- Art. 8.00 – Il Comitato Regionale (CR)**
(Statuto Art. 36, 39, 40)
- Art. 9.00 – Il Comitato Provinciale (CP)**
(Statuto Art. 42, 43, 44, 45)

TITOLO III - LE STRUTTURE

STRUTTURE TECNICHE CENTRALI

- Art. 11.00 - Commissione Organizzazione Gare Nazionali (COG)**
- Art. 12.00 - Commissione Organizzazione Gare Attività Giovanile (COGAG)**
- Art. 15.00 - Comitato Nazionale Arbitri (CNA)**
- Art. 16.00 - Comitato Nazionale Classificatori (CNC)**
- Art. 17.00 - Comitato Nazionale Tecnici (CNT)**

STRUTTURE TECNICHE PERIFERICHE

- Art. 13.00 - Commissione Organizzazione Gare di Categoria (CGC)**
- Art. 14.00 - Commissione Organizzazione Gare Regionali (CGR)**

STRUTTURE DI SETTORE

- Art. 18.00 – Denominazione delle Strutture Nazionali di Settore**
- Art. 19.00 - Commissione Impianti Baseball Softball (CIBS)**
- Art. 20.00 - Commissione Medica Federale (CMF)**
- Art. 21.00 - Commissione Anti-doping**
- Art. 22.00 - Commissione Sport Scolastico e Giovanile (CSSG)**
- Art. 23.00 - Commissione Sport Universitario (CUS)**
- Art. 24.00 - Commissione Filatelica**
- Art. 25.00 - Commissione Carte Federali (CCF)**

Art. 26.00 - Commissione Federale Atleti (CFA)

Art. 27.00 - Consulte delle Società (COSO)

Art. 28.00 - Lega delle Società partecipanti al massimo campionato di baseball (LEBA)

Art. 29.00 - Lega delle Società partecipanti al massimo campionato di softball (LESA)

TITOLO IV – GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

ORGANI CENTRALI DI GIUSTIZIA

Art. 30.00 – Procuratore Federale

(Statuto Art. 53)

Art. 31.00 – Giudice Unico Sportivo Nazionale (GUS)

(Statuto Art. 54)

Art. 32.00 – Commissione di Appello Federale (CAF)

(Statuto Art. 55)

ORGANI PERIFERICI DI GIUSTIZIA

Art. 33.00 – Giudici Unici Sportivi di Categoria (GUC) (Statuto Art. 56) e Giudici Unici Sportivi Regionali (GUR) (Statuto Art. 57)

Art. 34.00 – Giudici Unici di Concentramento e Giudici Unici di Torneo (Statuto Art. 58)

TITOLO V – GLI AFFILIATI

Art. 35.00 – Società

(Statuto Art. 6, 7, 8, 9, 10)

TITOLO VI – LE PERSONE

Art. 36.00 – Tesserati

(Statuto Art. 12)

TITOLO VII – L'ARBITRATO

Art. 37.00 – Arbitrato

(Statuto Art. 52)

REGOLAMENTO DI SETTORE

ART. A.16.00 - COMITATO NAZIONALE CLASSIFICATORI

Art. A.16.01 - Costituzione e scopi

Il Comitato Nazionale Classificatori (CNC) è la struttura centrale della FIBS alla quale sono demandati la formazione, l'inquadramento, l'organizzazione, l'istruzione, la valutazione e la disciplina dei classificatori sul territorio nazionale.

Il CNC assolve inoltre ogni altro compito assegnato dal CF compatibilmente con le funzioni inerenti alla Struttura stessa.

Al CNC è demandata, inoltre, la raccolta dati, l'organizzazione e la gestione degli archivi statistico-tecnici delle manifestazioni federali.

Art. A.16.02 - Composizione

Fanno parte del CNC i classificatori tesserati che non risultino revocati, decaduti o inibiti a seguito di sanzioni disciplinari loro irrogate ed ancora in corso di esecuzione.

Art. A.16.03 - Sede

La sede del CNC è fissata dal CF.

Art. A.16.04 - Organi del CNC

Gli Organi del CNC sono:

- a) il Presidente,
- b) il Vice Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Centrale Classificatori (CDCC),
- d) la Commissione Tecnica (CT),
- e) la Commissione Commissari Speciali,
- f) il Servizio Statistiche e Risultati (SSR).

Art. A.16.05 - Nomina e durata delle cariche

Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del CDCC sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica due anni, mentre i componenti della Commissione tecnica, della Commissione Commissari speciali e del Servizio Statistiche e Risultati sono nominati dal CDCC e durano in carica un anno.

Tutti decadono allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. A.16.06 - Presidente

Il Presidente del CNC viene nominato dal CF, che lo sceglie possibilmente tra i classificatori e rappresenta il CNC a tutti gli effetti.

Oltre le specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:

- a) convoca e presiede le riunioni del CDCC. Può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio esperti e tecnici in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) da esecuzione a tutti i provvedimenti decisi dal CDCC;
- c) vigila sul buon operato di tutti i settori del CNC e delle Delegazioni Regionali Classificatori (DRC);
- d) propone al Consiglio Federale gli interventi economici a supporto delle iniziative del CNC;

- e) adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del CDCC, li sottopone a ratifica nella sua prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle decisioni adottate;
- f) deferisce, sentito il CDCC, agli Organi di Giustizia Federale i classificatori ove ravvisi l'opportunità della adozione di sanzioni disciplinari;
- g) relaziona al CF sull'operato del CNC di cui è diretto responsabile.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente

Art. A.16.07 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Federale, svolge:

- a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente;
- b) funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. A.16.08 - Consiglio Direttivo Centrale del CNC

Il CDCC è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da 3 Consiglieri, tutti scelti fra i classificatori non in attività, e nominati dal Consiglio Federale.

Partecipa alle riunioni del CDCC, senza diritto di voto, il Designatore Nazionale. Possono partecipare, se convocati, e senza diritto di voto anche i Responsabili degli Organi Tecnici relativamente agli argomenti di loro competenza.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento di uno o più membri del CDCC, il CF provvederà alla sostituzione del o dei membri mancanti.

Le riunioni del CDCC sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni del CDCC hanno diritto a partecipare il PF ed il Segretario Federale e possono essere invitati, ove occorre, i Presidenti delle DRC. o loro delegati.

Il CDCC delibera a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Copia dei verbali deve essere inviata, entro quindici giorni dalla data della riunione, ai membri del CDCC ed alla Segreteria Federale della FIBS

Il Consiglio Direttivo, che è tenuto in ogni caso ad osservare, applicare ed attuare i provvedimenti e le deliberazioni del PF, del CF e del CdP, oltre alle iniziative di indirizzo, svolge i seguenti compiti:

- a) presenta al CF, per l'approvazione, sia il programma annuale dell'attività che intende svolgere, che il relativo bilancio preventivo di spesa;
- b) rendiconta i fondi assegnatigli dal CF per il funzionamento, distintamente per capitolo di bilancio secondo le procedure di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIBS, e ne è direttamente responsabile nei confronti del CF stesso;
- c) assume tutte le iniziative che ritiene necessarie od utili per l'organizzazione ed il funzionamento del CNC;
- d) nomina i componenti delle varie Commissioni;
- e) detta le norme programmatiche per ciascun anno sportivo, relativamente all'attività dei classificatori, controllare e verificare che le stesse siano correttamente applicate;
- f) cura, di concerto con le Delegazioni Regionali della FIBS, il reclutamento dei classificatori e deliberare in ordine al loro inquadramento;
- g) detta le norme per i Commissari Speciali, degli Istruttori, nonché, disciplinarne l'attività e promuoverne il miglioramento tecnico;
- h) promuove le iniziative ritenute utili per il miglioramento ed il potenziamento della categoria dei Classificatori;
- i) propone al Consiglio Federale, annualmente, la nomina degli Classificatori Benemeriti;
- j) delibera le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività;

- k) delibera, avvalendosi delle valutazioni della Commissione Tecnica e dei Commissari Speciali, le promozioni e retrocessioni dei Classificatori.

Il CDCC, per lo svolgimento del proprio compito deve riunirsi su convocazione del proprio Presidente almeno tre volte l'anno, dovendo essere inoltre convocato dallo stesso entro quindici giorni su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti

Art. A.16.09 – Commissione Tecnica

La Commissione tecnica, composta da due membri e da un Presidente, risponde della sua attività al CCDC ed è competente in merito a:

- a) aggiornamento e la interpretazione del "Manuale del Classificatore" attraverso studi e ricerche su argomenti tecnici riguardanti il classificare, segnalando al CDCC la opportunità di emanare aggiornamenti al Manuale stesso;
- b) predisposizione dei programmi tecnici dei corsi di formazione, qualificazione e di aggiornamento dei Classificatori e degli Istruttori curandone l'organizzazione e lo svolgimento.

La Commissione Tecnica svolge ogni altro incarico affidatogli dal CDCC.

Le decisioni della Commissione Tecnica devono essere approvate dal Consiglio Direttivo del CNC prima di entrare in vigore.

Art. A.16.10 - Commissione Commissari Speciali

La Commissione Commissari Speciali è composta da Commissari Nazionali e cura l'istruzione, la formazione ed il perfezionamento tecnico dei Commissari Speciali e Zonali, attraverso studi e ricerche relative al controllo ed alla valutazione dei classificatori e svolge ogni altro incarico affidatogli dal CDCC.

Art. A.16.11 – Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è composta dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Presidenti delle Delegazioni Regionali del CNC

Ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su problematiche sia a carattere generale, sia a carattere specificamente territoriale, finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.

È presieduta e convocata dal Presidente del CNC o, per delega, dal Vice Presidente.

Art. A.16.12 - Delegazione Regionale Classificatori

L'attività periferica dei Classificatori è assicurata ed articolata attraverso le Delegazioni Regionali e, ove possibile, Provinciali del CNC.

Le Delegazione Regionale Classificatori (DRC) vengono costituite in quelle regioni ove risiedono non meno di tre Classificatori effettivi; qualora i tesserati di una Regione siano meno di tre, costoro verranno aggregati, con principio di vicinorietà, ad una Delegazione stabilita dal CDCC.

Le DRC sono composte da un Presidente e da due membri e vengono tutti nominati dal Presidente del CNC, sentito il CDCC.

Le DRC collaborano con gli altri Organi Periferici della FIBS.

Art. A.16.13 - Assemblea della Delegazione Regionale Classificatori

L'Assemblea della DRC è costituita da tutti i Classificatori della DRC, ad eccezione dei Classificatori in Ruolo Speciale che possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto, e viene convocata dal Presidente della DRC, dietro autorizzazione scritta del Presidente del CNC concordando la data con il Presidente del CNC stesso.

Il Presidente della DRC ha l'obbligo di far conoscere, con apposita comunicazione scritta, o anche per via telematica, e con almeno 15 giorni di anticipo agli aventi diritto e per conoscenza al Presidente del CNC, il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché l'OdG.

L'Assemblea della DRC svolge i seguenti compiti:

- a) propone al CDCC il Presidente della DRC;
- b) propone i Fiduciari Provinciali;
- c) discute per l'approvazione, la relazione del Presidente della DRC;
- d) discute per l'approvazione, sulle proposte avanzate, in apertura dei lavori, dai classificatori della Delegazione;
- e) discute su qualsiasi argomento iscritto all'OdG.

Il verbale dell'Assemblea dovrà essere inviato al Presidente del CNC entro quindici giorni dalla data di svolgimento.

Art. A.16.14 - Compiti del Presidente della Delegazione Regionale Classificatori

Il Presidente della DRC ha i seguenti compiti fondamentali:

- a) convoca e presiede le riunioni della DRC per le quali predispone l'OdG;
- b) organizza, dirige e controlla, dal punto di vista tecnico, tutta l'attività nell'ambito della propria competenza territoriale, attua le disposizioni emanate dal CDCC e ne assume la responsabilità nei confronti dello stesso;
- c) indice riunioni tecniche periodiche tenute da Istruttori Zonali alle quali è obbligatoria la presenza di tutti i Classificatori tesserati, in attività, della Regione o della Provincia; tale obbligo non sussiste per i Classificatori in Ruolo Speciale;
- d) convoca e presiede le Assemblee della DRC;
- e) segnala al Presidente del CNC le infrazioni a norme federali commesse dai tesserati del CNC.

In caso di decadenza od impedimento, o dimissioni il CDCC nomina un nuovo Presidente nei tempi e modalità da esso stabilite.

Il Presidente della DRC collabora con il Comitato Regionale FIBS al reclutamento dei Classificatori nella propria Regione

Art. A.16.15 - Servizio Statistiche e Risultati (SSR)

Il Servizio Statistiche e Risultati è diretto da un responsabile nominato dal CDCC che lo sceglie tra i classificatori.

Può essere articolato su più centri di raccolta i quali hanno ciascuno un proprio responsabile individuato tra i classificatori della provincia, nominato dal CD del CNC

Il Servizio Statistiche e Risultati risponde della sua attività al CDCC e svolge i seguenti compiti:

- a) cura l'elaborazione dei dati statistici dei campionati federali e redige le relative classifiche;
- b) raccoglie i risultati dei campionati federali;
- c) fornisce i risultati, le classifiche e i dati statistici dei campionati federali agli organi di informazione e a quanti stabilito dal CF;
- d) svolge ogni altro incarico affidatogli dal CF.

Le spese per l'organizzazione od il funzionamento del Servizio Statistiche e Risultati gravano sul bilancio del CNC.

Art. A.16.16 - Formazione dei Quadri

Coloro che intendono partecipare ad un corso per Classificatori, debbono presentare domanda alla Delegazione Regionale competente per territorio, e possono essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti:

- compiano il sedicesimo anno di età nell'anno in cui si effettua il corso;
- non siano esclusi dall'attività sportiva da parte del CONI.

La qualifica di Classificatore si consegue dopo la frequenza ed il superamento degli appositi corsi.

Il CDCC del CNC può deliberare l'inserimento nei quadri di Classificatori già qualificati da organizzazioni estere, previo esame del loro curriculum

Art. A.16.17 – Qualifiche e tesseramento

I tesserati del CNC, sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:

- a) Aspirante Classificatore,
- b) Classificatore Effettivo,
- c) Classificatore in Ruolo Speciale,
- d) Commissario Speciale.

Le norme relative al tesseramento, sia in caso di nuova tessera che di rinnovo della medesima, vengono emanate dal CDCC del CNC, in accordo con le disposizioni del CF della FIBS

Le qualifiche di cui al presente articolo vengono conferite dal Consiglio Direttivo del CNC, che provvede, annualmente al tesseramento.

Art. A.16.18 – Aspirante Classificatore

La qualifica di aspirante viene riconosciuta alle persone che hanno superato l'esame di abilitazione quali Ruolo Ufficiale presso una DRC (Corso di Primo Livello).

Trascorsi due anni agonistici, il classificatore con la qualifica di aspirante dovrà partecipare al corso per il passaggio ad effettivo, organizzato dal CNC (Corso di Secondo Livello), purché abbia classificato un numero di incontri minimo stabilito annualmente dal CDCC.

Il CDCC stabilisce annualmente la massima serie a cui sono abilitati i classificatori aspiranti.

Art. A.16.19 – Classificatore Effettivo

La qualifica di effettivo viene riconosciuta agli Aspiranti Classificatori che abbiano svolto l'attività stabilita annualmente dal CDCC e che, frequentato l'apposito corso organizzato dal CNC (Corso di Secondo Livello) abbiano superato l'esame di abilitazione.

Il CDCC stabilisce annualmente i requisiti necessari e le modalità di accesso e svolgimento degli stage di specializzazione.

Art. A.16.20 – Classificatore in Ruolo Speciale

La qualifica di Classificatore in Ruolo Speciale (RS) è riconosciuta a quei tesserati alla FIBS, tesserati per società affiliate alla FIBS, che abbiano frequentato, con esito positivo, l'apposito corso indetto dalla DRC

Il compito dei Classificatori in RS è quello di collaborare con il Classificatore Ufficiale designato nelle partite che si disputano in casa della società di appartenenza del classificatore in RS ed in mancanza del Classificatore Ufficiale sostituirlo ufficialmente, dando corso a tutti gli adempimenti previsti per il Classificatore Ufficiale Designato.

I Classificatori in ruolo speciale possono svolgere anche attività agonistica, tecnica e dirigenziale presso la FIBS.

Il Classificatore in Ruolo Speciale non può ottenere la qualifica di Arbitro Effettivo se non previa rinuncia scritta alla tessera diversa da quella del CNC.

Art. A.16.21 – Commissari Speciali

La distinzione di Commissario Speciale è conferita dal CDCC su proposta della CT ai classificatori effettivi che posseggano i necessari requisiti tecnici e didattici stabiliti annualmente dal CDCC.

I Commissari speciali hanno il compito di valutare i classificatori durante una gara riferendone per scritto, entro 3 giorni, al CNC.

Art. A.16.22 – Promozioni e Retrocessioni: condizioni

Il CDCC nello stabilire le promozioni o le retrocessioni opera sulla scorta dei risultati dei corsi tecnici e di ogni informazione ritenuta utile per una oggettiva valutazione. La decisione della esclusione dalle liste può essere adottata anche nel corso della stessa annata sportiva.

Art. A.16.23 – Corsi, stage e attività tecniche di aggiornamento

II CDCC stabilirà annualmente i requisiti necessari e le modalità per accedere ai corsi di abilitazione e specializzazione, stage ed altre attività tecniche di aggiornamento.

Art. A.16.24 – Classificatori Internazionali

La distinzione di Classificatore Internazionale è conferita annualmente, dal CF della FIBS su segnalazione del CDCC, visto quanto proposto dalla Commissione Tecnica del CNC.

Per essere proposti per la nomina a Classificatore Internazionale occorre avere i requisiti tecnici stabiliti dal CDCC.

I Classificatori internazionali hanno anche il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali.

Art. A.16.25 – Istruttori

Gli Istruttori sono elementi qualificati del CNC, preposti all'istruzione dei Classificatori che hanno frequentato, con esito positivo, gli appositi corsi organizzati dal CNC e che abbiano dimostrato capacità didattiche e di insegnamento.

In ragione dell'ambito di competenza, gli Istruttori sono classificati in:

- Istruttore Nazionale,
- Istruttore Regionale.

Gli Istruttori hanno il dovere di partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal CNC per il loro aggiornamento e di rendersi disponibili agli incarichi assegnati. L'inosservanza della presente disposizione comporta la revoca della qualifica.

Art. A.16.26– Classificatore Benemerito

I Classificatori Benemeriti vengono nominati dal CF della FIBS, su proposta del CDCC del CNC fra i classificatori che abbiano svolto con continuità encomiabile almeno dieci anni di attività, eccellendo in campo nazionale ed internazionale, abbiano operato per il miglioramento tecnico ed organizzativo dei classificatori, dimostrando qualità morali e tecniche ineccepibili.

Art. A.16.27 - Designazioni dei Classificatori per gare di campionati nazionali - Competenza

Il CF, per la Designazione dei Classificatori nei Campionati a carattere Nazionale, nomina un Designatore Nazionale Classificatore.

II CDCC predispone e fornisce ai Designatori, prima dell'inizio di ogni annata agonistica, la lista dei Classificatori a disposizione per la direzione delle gare dei vari campionati a carattere nazionale. L'appartenenza ad una lista non è ritenuta limitativa e non vieta il passaggio o l'utilizzo di Classificatore in un'altra serie di campionato.

La designazione dei Classificatori è di esclusiva, insindacabile, competenza dei Designatori annualmente nominati.

Art. A.16.28 - Designazioni Classificatori per Incontri Internazionali - Competenza

Annualmente il CF della FIBS su proposta del CDCC, trasmette alla CEB (European Baseball Confederation), IBAF (International Baseball Federation), ESF (European Softball Federation) e ISF (International Softball Federation) la lista dei Classificatori internazionali a disposizione per il loro utilizzo nelle competizioni internazionali per le quali vengono richiesti Classificatori Italiani.

La designazione dei classificatori è di competenza degli organismi designanti internazionali

Art. A.16.29 – Designazioni – Adempimenti

Il CDCC all'inizio di ogni annata agonistica predispone la lista dei Classificatori a disposizione dei Designatori per i Campionati Nazionali. La designazione dei Classificatori è di esclusiva, insindacabile, competenza dei Designatori annualmente nominati.

I Classificatori, salvo motivi di giustificato impedimento, hanno il dovere di accettare immediatamente le designazioni o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto, il quale deve essere motivato e documentato e deve essere annunciato all'organismo designante alla immediata ricezione della designazione, tramite posta elettronica, fax o telefonicamente.

Tre rifiuti ingiustificati, anche se non consecutivi, possono comportare la esclusione temporanea o definitiva dalla liste di appartenenza o la retrocessione; la decisione è di competenza del CDCC. Il provvedimento sarà notificato al diretto interessato a mezzo di comunicazione scritta.

I Classificatori sono tenuti a presentarsi in campo in tempo utile per gli adempimenti dovuti e comunque nei termini stabiliti dal CNC e devono rispettare le disposizioni generali e particolari impartite dagli Organismi Federali.

I Classificatori devono far pervenire il ruolino della gara e tutti i documenti attinenti alla gara stessa al Servizio Statistiche e Risultati, nei termini stabiliti dalle norme federali; in caso di ingiustificato ritardo nella trasmissione di detti documenti o di una loro lacunosa redazione sono passibili di provvedimenti disciplinari.

Art. A.16.30 - Valutazioni

I Classificatori sono valutati dai Commissari Speciali, secondo i criteri di valutazione stabiliti dal CDCC, all'inizio dell'anno sportivo.

La designazione dei Commissari Speciali è di competenza del CNC, anche su richiesta dei Designatori.

I Commissari Speciali debbono inviare il loro rapporto, entro 3 giorni dalla gara visionata, al CNC il quale ne invierà copia al Designatore.

Alla fine della stagione sportiva ogni Classificatore ha il diritto di conoscere, in forma sintetica, la valutazione personale acquisita. Inoltre, nel corso del campionato, generalmente al termine del girone di andata, il Classificatore deve essere messo a conoscenza dell'andamento delle sue prestazioni, sulla base delle valutazioni dei competenti organi.

Art. A.16.31 - Perdita della qualifica di Classificatore

La qualifica di Classificatore della FIBS si perde per:

- a) dimissioni;
- b) ritiro definitivo della tessera;
- c) decadenza.

La decadenza viene pronunciata dal CDCC con il provvedimento di non rinnovo della tessera nei seguenti casi:

- motivi di carattere tecnico;
- ingiustificata inattività come Classificatore;
- mancato rispetto delle disposizioni emanate dal CNC o dalla FIBS;
- per non aver provveduto al rinnovo della tessera entro il termine annualmente stabilito.

Il CDCC esprime, alla fine di ogni anno agonistico, il parere in merito al rinnovo della tessera federale per la stagione successiva, anche in base a quanto segnalato dai Responsabili delle DRC nei loro rapporti informativi.

Il parere negativo del CDCC deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente).

L'interessato deve presentare reclamo al CNC, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente), entro 15 giorni dal ricevimento del parere negativo al rinnovo della tessera, specificando le motivazioni a fondamento della contestazione. In mancanza, si considera implicita l'accettazione da parte dell'interessato del provvedimento comunicato.

Il CDCC, dopo aver esaminato le motivazioni addotte dall'interessato, può modificare il proprio parere ed autorizzare il rinnovo della tessera.

Nel caso che venga confermato il parere negativo, il Presidente del CNC dovrà comunicare all'interessato il provvedimento di decadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente).

Art. A.16.32 - Diritti dei Classificatori

I Classificatori regolarmente nell'esercizio delle loro funzioni ed in ogni caso per fatti derivanti dalle stesse, sono rappresentanti ufficiali della FIBS e come tali devono essere rispettati.

In tale veste da parte delle Società e dei loro tesserati, deve essere loro data piena tutela e assistenza.

I Classificatori nella loro qualità di tesserati godono della assistenza assicurativa prevista annualmente dalla FIBS.

I Classificatori effettivi, esclusi coloro che sono posti in congedo, ricevono, su richiesta, una tessera di libero ingresso a tutte le manifestazioni a carattere nazionale che si svolgono in Italia sotto l'egida della FIBS.

Art. A.16.33 - Doveri dei Classificatori

I Classificatori sono tenuti ad ottemperare ai seguenti doveri:

- a) rispettare, e nell'esercizio delle proprie funzioni far rispettare, lo Statuto, i Regolamenti della FIBS ed ogni altra disposizione o delibera federale;
- b) attenersi ad ogni disposizione emanata dal CNC;
- c) attenersi alla clausola compromissoria, prevista dall'art. 52 dello Statuto;
- d) dimostrare sempre, nell'esercizio delle loro funzioni, esemplare rettitudine e moralità;
- e) osservare il segreto d'ufficio e non fare in pubblico o in privato, o rilasciare alla stampa dichiarazioni o commenti relativi a gare classificate o alle quali hanno semplicemente assistito;
- f) accettare ogni designazione di qualsiasi campionato di ordine e grado, anche campionati minori, subordinatamente comunque agli impegni nazionali, salvo motivi di legittimo impedimento dovuto a:
 - g) occupazione professionale o studio;
 - h) esigenze familiari;
 - i) malattia o infortunio;
 - j) giustificati altri motivi;
 - k) garantire la propria disponibilità, salvo motivi di legittimo impedimento, alla frequenza dei corsi tecnici e di perfezionamento, organizzati per il miglioramento della categoria.

Art. A.16.34 - Congedo

I Classificatori che per giustificati motivi (militare, maternità, professionali, di salute o di famiglia) non possono svolgere attività per un periodo di tempo determinato, superiore ad un mese ed inferiore ad un anno, deve presentare al CNC richiesta scritta, richiedendo un periodo di congedo specificando i motivi e la durata del congedo richiesto.

È facoltà del CDCC concedere il congedo richiesto, definendo anche annualmente le modalità e la qualifica dell'interessato al momento della ripresa dell'attività.

Art. A.16.35 - Posizione di Aspettativa

I Classificatori che non possono svolgere attività per un periodo di tempo superiore ad un anno o che assumono cariche od incarichi federali sono posti in aspettativa dal CDCC per il periodo del mandato. Durante tale periodo rimane per i Classificatori interessati l'osservanza dei doveri prescritti.

Il CDCC definirà le modalità e la qualifica dell'interessato al momento della ripresa dell'attività.

Art. A.16.36 - Incompatibilità

Ai Classificatori aspiranti ed effettivi non è consentito svolgere attività agonistica e dirigenziale presso le società affiliate alla FIBS e rappresentare in qualsiasi sede giurisdizionale la FIBS.

Art. A.16.37 - Assicurazione dei Classificatori

Tutti i Classificatori, regolarmente tesserati alla FIBS, dopo la corresponsione della tassa prescritta, autorizzano tacitamente la FIBS a contrarre per loro conto, ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore dei tesserati.

LISTA DEGLI ACRONIMI

AG	Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
AP	Assemblea Provinciale
AR	Assemblea Regionale
CAA	Circolare Attività Agonistica
CAF	Commissione di Appello Federale
CAS	Centro di Avviamento allo Sport
CCF	Commissione Carte Federali
CCT	Commissione Coordinamento Corsi Territoriali (del CNT)
CCUS	Commissione Centri Universitari Sportivi
CDCA	Consiglio Direttivo Centrale Arbitri
CDCC	Consiglio Direttivo Centrale Classificatori
CDCT	Consiglio Direttivo Centrale Tecnici
CdP	Consiglio di Presidenza
CDP	Consiglio Direttivo Provinciale
CDR	Consiglio Direttivo Regionale
CDRT	Consiglio Direttivo Delegazione Regionale CNT
CEB	European Baseball Confederation
CF	Consiglio Federale
CFA	Commissione Federale Atleti
CGC	Commissione Organizzazione Gare di Categoria
CGL	Commissione Gare Locali
CGR	Commissione Organizzazione Gare Regionali
CGZ	Commissione Gare Zonali
CIBS	Commissione Impianti Baseball Softball
CMF	Commissione Medica Federale
CNA	Comitato Nazionale Arbitri
CNC	Comitato Nazionale Classificatori
CNT	Comitato Nazionale Tecnici
COG	Commissione Organizzazione Gare Nazionali
COGAG	Commissione Organizzazione Gare Attività Giovanile
COSO	Consulte delle Società
CRC	Collegio dei Revisori dei Conti
CRC	Comitato Regionale
CSSG	Commissione Sport Scolastico e Giovanile
CT	Commissione Tecnica (del CNC)
CVP	Commissione Verifica Poteri
DP	Delegato Provinciale
DR	Delegato Regionale
DRA	Delegazione Regionale Arbitri
DRC	Delegazione Regionale Classificatori
DRT	Delegazione Regionale CNT

ESF	European Softball Federation
GUC	Giudice Unico Sportivo di Categoria
GUR	Giudice Unico Sportivo Regionale
GUS	Giudice Unico Sportivo Nazionale
IBAF	International Baseball Federation
ISF	International Softball Federation
LEBA	Lega Società partecipanti al massimo campionato di Baseball
LESA	Lega Società partecipanti al massimo campionato di Softball
OdG	Ordine del Giorno
PF	Presidente Federale
RAAR	Responsabile Attività Agonistica Regionale
RAA	Regolamento Attività Agonistica
RO	Regolamento Organico
RTG	Regolamento Tecnico di Gioco
SSR	Servizio Statistiche e Risultati
UdG	Ufficiale di Gara